



Comune di Loria
info@comuneloria.legalmail.it

e per conoscenza a:

Regione del Veneto
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Parere alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 0013515 in data 25/05/2023;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

PREMESSO che il Comune di Loria ricade per circa 1001 ettari all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave e per i restanti 1317 ettari nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Brenta;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT del Comune di Loria (prot. n. 19887 del 17/12/2012) e al PI (prot. n. 8067 del 31/05/2019, prot. n. 12934 del 13/07/2018 e prot. n. 8839 del 03/06/2014);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

parere favorevole, in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) riferita alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. Venga corretto il numero di variante per gli APP 05 e 06, rispettivamente n. 66 e 67. Si indichi poi nella tabella dell'art. 3.1 della VCI la nota in "Nuova zona residenziale" per l'APP 06.
2. All'art. 4.4.7 della VCI vengano allineate le prescrizioni sui pozzi perdenti con la seguente: una parte delle acque meteoriche in eccesso può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione nel sottosuolo come pozzi perdenti di Ø 200 cm e profondità 3 m oppure di Ø 200 cm e profondità 5 m rispettivamente nella misura di 1 ogni 500 m² di superficie impermeabilizzata o 1 ogni 1000 m² di superficie impermeabilizzata, qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10⁻³ m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sia ad almeno 2 m dal fondo del pozzo. Questa frazione di acque meteoriche corrisponde fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=100 anni se in collina e montagna e con Tr=200 anni se in pianura. Gli elementi di infiltrazione devono essere comunque realizzati con riempimento laterale costituito da materiale di grande pezzatura e con distanza tra i pozzi non inferiore a 20 m.
3. In riferimento alle trasformazioni n. 9, 25, 40, 43 e 45, nel caso l'edificazione esistente sia precedente all'entrata in vigore della prima DGR sull'invarianza idraulica (Delibera n. 3637 del 13/12/2002) si ritiene importante, in caso di interventi che comportano un aumento dell'impermeabilizzazione del suolo, richiedere che l'incremento di superficie impermeabilizzata soggetta ad opere di compensazione idraulica sia il valore maggiore possibile, compreso fra quello dovuto alla nuova urbanizzazione e quello dell'intera trasformazione non già soggetta a mitigazione per invarianza. Qualora si esegua una totale demolizione e successiva ricostruzione, risulta necessario considerare l'intera superficie impermeabilizzata post-operam, come se il terreno allo stato attuale fosse agricolo.

Si ricorda infine che le trasformazioni di variante n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 53, 55, 57, 58, 60, 65 e 66 (APP 05) interessano aree all'interno del perimetro del Consorzio Brenta. Si precisa ed evidenzia che per ogni provvedimento concessorio e/o autorizzativo interessante i corsi d'acqua e le opere idrauliche dentro suddetto perimetro, in ordine ad attraversamenti/interferenze e valutazioni di compatibilità idraulica delle nuove opere rimane competente il Consorzio di Bonifica Brenta.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Ing. Anita Cisterna
Istruttore Dott. Davide Benetel